

Messaggio 1719

Circa il numero dei membri del Tribunale d' appello (art. 19 della legge organica giudiziaria) e le competenze del Tribunale amministrativo

Onorevoli signori,
Presidente e Consiglieri,

Vi sottoponiamo le considerazioni che hanno indotto il Consiglio di Stato a proporre di aumentare il numero dei membri del Tribunale d' Appello ed a modificare alcune norme relative alle competenze del Tribunale amministrativo.

1. Nella seduta del 19 aprile 1966 il Gran Consiglio ticinese decideva l' istituzione del Tribunale amministrativo quale Camera del Tribunale di appello (vedi verbali del Gran Consiglio, sessione ordinaria primaverile, pag. 49 - 338). A conclusione del messaggio 2 giugno 1964 con cui la proposta era presentata, il Consiglio di Stato così si esprimeva:

Le presenti proposte intese a creare una nuova istanza giudicante, a modificare numerose leggi, a introdurre una nuova procedura per le cause amministrative sono, a nostro parere, idonee a rafforzare quel regime di legalità che già vige nei rapporti tra Amministrazione e cittadini, a rendere più moderno, più pensoso dei diritti individuali, l' esercizio della giustizia amministrativa.

(.....)
Il nuovo assetto che si vuole costituire ci sembra idoneo a dare un carattere più moderno alla nostra organizzazione statale, a segnare un cambiamento di costume e di mentalità tale da creare nel cittadino la convinzione dell' esistenza di organi che lo proteggono contro gli errori dell' amministrazione, ed a provocare nella stessa un miglior senso dei suoi doveri.

Aumenterà nel cittadino la fiducia nell' amministrazione quando si sappia che la stessa è pronta a sottoporre ad un ente indipendente i provvedimenti presi in applicazione delle leggi. Queste modifiche semplificano numerose procedure senza togliere, anzi rafforzando i diritti dei cittadini.

Il Tribunale amministrativo iniziava la sua attività il 1. Luglio 1966.

2. Il numero delle pratiche affidate al Tribunale, già dopo pochi anni, è risultato tale da superare ogni previsione e ciò non solo per la fiducia che la nuova istituzione ha saputo incontrare, ma anche per la mania ricorsuale di molti, raramente soddisfatti dalle decisioni dell' amministrazione.

Il solo linguaggio delle cifre (che si può desumere dai rendiconti annuali del Tribunale d' appello) prova il crescente aumento dei ricorsi e giustifica, dopo appena cinque anni di attività, un esame approfondito della situazione.

Basterà in questa sede il richiamo delle cifre totali:

	1966	1967	1968	1969	1970
Ricorsi amministrativi	35	107	130	185	275
Contravvenzioni	139	306	368	413	319
Espropriazioni	14	35	31	15	17
Decisioni	82	390	430	530	581
Pendenti al 31 dicembre	106	164	263	346	376

I ricorsi pendenti al 31 dicembre 1970 si suddividevano in questo modo: cause amministrative 188, contravvenzioni 173, espropriazioni 15. Nel confronto con i relativi dati del 1969, mentre restano praticamente immutati per quanto riguarda le contravvenzioni e le pratiche espropriative, rileviamo un ulteriore aumento dei ricorsi amministrativi pendenti da 143 a 188.

Un quadro più indicativo dell'attività del Tribunale può essere dato analizzando l'esito dei ricorsi: non spetta allo scrivente Consiglio formulare un giudizio, ma è evidente che se pur numerose sono le pratiche ingiustificate (respinte o ritirate), un numero cospicuo di cittadini ha ottenuto, davanti al Tribunale, l'annullamento di una decisione ad essi sfavorevole.

Esito dei ricorsi	1966	1967	1968	1969	1970
Accolti	18	105	91	118	131
Parzialmente accolti	7	36	35	43	37
Respinti	51	199	249	262	295
Stralci	6	50	55	107	118

3. Dal rendiconto del Dipartimento di giustizia per l'anno 1969 il Gran Consiglio è stato informato della situazione che si era venuta a creare con l'aumento dei ricorsi e la conseguente difficoltà del Tribunale ad assicurare sollecite decisioni.

La constatazione era ripresa nel rapporto della Commissione della Gestione e formava oggetto del dibattito sul consuntivo 1969: in quell'occasione il Consiglio di Stato ricordava di aver già preso un provvedimento di immediata attuazione, con la nomina di due nuovi vice cancellieri presso il Tribunale di appello, mentre si riservava di proporre altre misure dopo un più approfondito esame.

4. Un'analisi sulle competenze attualmente affidate al Tribunale amministrativo, tenendo conto di quelle materie ove più numerosi sono i ricorsi, conduce alla conclusione che non è possibile ridurre, in modo incisivo, il numero dei ricorsi. I ricorsi in materia amministrativa, durante l'anno 1970, si suddividono infatti nel seguente modo.

Derivati da decisioni del Consiglio di Stato

--- Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti	9	
--- Legge organica comunale		14
--- Legge organica patriziale		6
--- Legge edilizia e regolamenti edilizi comunali	58	
--- Legge sui consorzi		4
--- Legge sull'inquinamento del suolo		1
--- Denegata giustizia		3

Derivati da decisioni del Dipartimento dell'interno

--- Legge internamento amministrativo	2
---------------------------------------	---

Derivati da decisioni del Dipartimento delle pubbliche costruzioni

--- Legge sulle bellezze naturali	60
--- Legge rive e laghi	2

Derivati da decisioni del Dipartimento di polizia

--- Legge esercizi pubblici	41
--- Legge sulle insegne	72

Derivati da decisioni del Dipartimento finanze

--- Legge sul commercio ambulante e apparecchi automatici	1
---	---

Derivati da decisioni del perito distrettuale

--- Legge sul raggruppamento e la permuta di terreni	2
--	---

I ricorsi in materia di legge d'espropriazione sono stati nel 1970

Derivati da decisioni delle Commissioni distrettuali di espropriazione

--- Contributi

0

--- Indennità

17

Per le contravvenzioni valgono, sempre per il 1970, i seguenti dati:

Derivati da decisioni del Dipartimento di polizia

--- Legge sulla circolazione stradale

168

--- Legge sul domicilio e dimora stranieri

35

--- Legge sugli esercizi pubblici

16

--- Legge sulle insegne

1

Derivati da decisioni del Dipartimento delle pubbliche costruzioni

--- Legge sulle bellezze naturali

16

--- Legge forestale

10

Derivati da decisioni del Dipartimento dell'economia pubblica

--- Legge sulla caccia e pesca

45

--- Legge federale sul commercio dei beni di consumo e Regolamento federale sulle liquidazioni e operazioni analoghe

6

Derivati da decisioni del Dipartimento delle finanze

--- Legge sul commercio ambulante e apparecchi automatici

12

Derivati da decisioni del Dipartimento delle opere sociali

--- Legge sul commercio dei medicinali

10

Le contravvenzioni, per l'importo, si dividono nel seguente modo (anno 1970)

Contravvenzioni a lei federali

fino a Fr. 50,-- di multa	96
da Fr. 50,-- a Fr. 100,--	90
da Fr. 100,-- a Fr. 500,--	37
oltre i Fr. 500,--	13

Contravvenzioni a leggi cantonali

fino a Fr. 50,-- di multa	12
da Fr. 50,-- a Fr. 100,--	20
da Fr. 100,-- a Fr. 500,--	30
oltre i Fr. 500,--	21

6. E' evidente che una modificazione delle attuali competenze, per portare ad una sensibile riduzione del lavoro del Tribunale amministrativo deve essere operata in quei campi in cui maggiore è il numero dei ricorsi e per giudicare i quali si rende necessario il sopralluogo: si tratta quindi dell' applicazione della legge edilizia e dei regolamenti edilizi comunali, delle leggi sulle bellezze naturali ed in materia forestale, della legge sugli esercizi pubblici, della legge sulle insegne.

Per questa serie di leggi, ove le decisioni dell' amministrazione hanno un rilevante contenuto economico, una esclusione della possibilità di ricorso non può però entrare in considerazione: sarebbe togliere ogni tutela al cittadino contro

decisioni dell' amministrazione che incidono profondamente nei suoi interessi, specie quando le decisioni non sono del Consiglio di Stato, ma di un suo Dipartimento (legge bellezze naturali, legge esercizi pubblici, legge sulle insegne).

Osserviamo tuttavia che con il messaggio 2 giugno 1970, concernente la revisione parziale della legge edilizia cantonale, il Consiglio di Stato ha già proposto una riforma di notevole importanza per quanto riguarda l' esame della licenza edilizia, al fine di unificare la procedura di ricorso: tale procedura vuol rendere più sollecite le decisioni e prevede l' abolizione dell' istanza intermedia del Consiglio di Stato contro le decisioni comunali in materia edilizia ed il ricorso diretto al Tribunale amministrativo. Ciò avrà però per presumibile effetto di aumentare il numero dei ricorsi al Tribunale amministrativo, ove si consideri che, nel 1970, furono ben 267 i ricorsi in materia presentati al Consiglio di Stato: l' oggetto è già all' esame della Commissione granconsigliare.

Per quanto riguarda invece la legge sulle insegne, è da ritenere che il numero rilevante di ricorsi per l' anno 1970 sia a dipendenza di circostanze eccezionali ed è prevedibile che subirà una flessione in futuro, anche grazie alla formazione di una giurisprudenza. E' tuttavia difficilmente sostenibile di rendere definitive le decisioni dipartimentali in materia, o di demandarle al Consiglio di Stato in seconda istanza.

7. Una proposta viene invece presentata per quanto riguarda la legge sugli esercizi pubblici, proponendo di reintrodurre la norma inserita nella vecchia legge nel 1966, al momento dell' istituzione del Tribunale, e che limitava il diritto al ricorso ad un numero ristretto di casi, mentre con la nuova legge dell' 11 ottobre 1967 la possibilità di ricorso è stata estesa contro ogni decisione del Dipartimento.

In pratica resterebbe di competenza del Tribunale amministrativo il giudizio su ricorso per quanto riguarda patenti e permessi d' esercizio pubblico, mentre per le altre decisioni dipartimentali (sulle tasse, sui prolunghi d' orario, sull' esercizio del ballo, ecc.) verrebbe introdotta la possibilità del ricorso al Consiglio di Stato, in applicazione alla norma generale dell' art. 55 della legge di procedura per le cause amministrative.

Riteniamo infatti che in questa materia l' esame da parte di un organo giudiziario sia giustificato solo per le decisioni di maggiore importanza, mentre per le altre sia sufficiente un secondo esame da parte dell' Autorità amministrativa, perché si tratta più di valutazione d' opportunità che di applicazione di norme giuridiche.

8. Con il presente messaggio vengono inoltre proposte altre due modificazioni per quanto riguarda le competenze del Tribunale amministrato, che riteniamo giustificate anche se non incideranno sul numero dei ricorsi di cui il Tribunale deve occuparsi.

La prima concerne ricorsi in materia di classificazione di zone nei consorzi di riparto della spesa tra gli interessati, ecc. (vedi legge sui consorzi, art. 6 31 bis e 32): l' attuale possibilità di ricorrere in questi casi al Tribunale amministrativo potrebbe dar luogo a gravi inconvenienti, per la necessità di chiamare in causa un numero rilevante di parti interessate. Non essendo la materia tipicamente giuridica, appare più confacente l' esame, in sede di ricorso, da parte di un consesso politico, in questo caso il Gran Consiglio.

E' pure opportuno, per assicurare l' unità di giudizio, affidare alla Camera tributaria (che già decide le controversie e le contravvenzioni relative alla legge sul maggior valore) la competenza sui ricorsi contro le multe dipartimentali per le operazioni nel Registro fondiario: si tratta infatti di procedimenti paralleli, dove però l' aspetto fiscale è prevalente (vedi decreto legislativo sulle operazioni nel Registro fondiario, art. 8).

9. Attentamente è stata pure esaminata la possibilità di ridurre, con adeguate misure, il numero delle contravvenzioni di cui deve occuparsi il Tribunale amministrativo.

Dall' analisi risulta che gran parte delle multe sono di ridotto importo, per cui la soluzione più ovvia potrebbe apparire quella di stabilire l' impossibilità del ricorso al disotto di un certo limite (ad esempio Fr. 100.--). Tale proposta non urta contro alcuna disposizione legale, anche di diritto federale (si osserva che gran parte delle multe di ridotto importo dipendono da applicazione di leggi federali), tuttavia è misura impopolare; il Gran Consiglio inoltre, ancora recentemente, si è pronunciato per un' ampia possibilità di ricorso in materia contravvenzionale (vedi rapporto 2 ottobre 1970, sul messaggio numero 1665, in relazione all' art. 149 della legge organica comunale). Occorrerebbe

pertanto, abbandonata la soluzione di ridurre le possibilità di ricorso, affidare il giudizio di queste contravvenzioni ad una diversa istanza, ovviamente da creare o nell' amministrazione (non potendosi ritornare all' antico di demandarle al Consiglio di Stato) o di natura giudiziaria, cioè una nuova magistratura.

L' esame delle diverse possibilità ci ha convinti che è ancora preferibile la soluzione attuale, considerato che in questa materia l' opera dei giudici di appello può essere validamente facilitata da giuristi nominati quali vice cancellieri: inoltre le decisioni possono essere prese, per la massima parte, sulla base degli atti scritti e quindi la fase probatoria non è particolarmente gravosa. Il problema dell' Autorità di ricorso in materia di contravvenzioni era già stato attentamente esaminato dalla vostra Commissione, al momento dell' introduzione del Tribunale amministrativo (vedi rapporto, verbali del G.C., sessione primaverile 1966, pag. 219 e segg.). Giova ricordare quanto allora scriveva la Commissione:

Il Tribunale amministrativo dovrà giudicare una vasta serie di controversie amministrative e ben gli si addice il compito di Autorità di ricorso anche nel campo delle contravvenzioni.

Esso ha infatti maggior dimestichezza di qualsiasi altro collegio giudicante con il diritto amministrativo, la cui profonda conoscenza è indispensabile per giudicare le contravvenzioni, e presenta quindi l' importante requisito della tecnicità (cfr. in proposito Celentano L' esistenza e il contenuto del diritto penale amministrativo, pag. 18). Contro le decisioni dipartimentali è previsto il ricorso al Tribunale amministrativo. In tal modo si ottiene il risultato di alleviare il lavoro del Consiglio di Stato.

Dallo stesso rapporto citiamo anche la seguente considerazione:

Non è più ripresa la disposizione secondo la quale la multa viene ridatta nel caso di mancato ricorso. Si è giunti a questa proposta perché non si vede la ragione di premiare chi rinuncia a ricorrere e, invece, di punire, in una certa misura, chi ricorre, chi cioè non fa che esercitare un suo diritto. Un' intelligente applicazione della norma che prevede la possibilità di applicare una tassa di giustizia alle decisioni del Tribunale, basterà a dissuadere i litigiosi dal presentare ricorsi privi di ogni fondamento.

Facciamo infine rilevare che, nel 1970, si è riscontrata una flessione in questo campo, e le decisioni furono 355 contro 319 ricorsi introdotti.

10. Tra le misure atte a diminuire il numero dei ricorsi al Tribunale amministrativo, si è da qualche parte postulato un più attento esame delle pratiche o, almeno, una più convincente motivazione da parte dell' amministrazione.

La proposta merita certamente di essere presa in considerazione ed il Consiglio di Stato si sforzerà di attuarla, ma non sembra tra quelle atte a raggiungere un risultato tangibile a breve scadenza. Ed è inoltre da considerare che, per lo sviluppo sempre crescente della legislazione e dell' attività dell' ente pubblico, i motivi di ricorso non faranno che aumentare anche nel futuro.

Non resta quindi, vista la scarsa prospettiva che si ha di ridurre il numero dei ricorsi, che proporre l' aumento dei membri del Tribunale di appello, per permettere di assegnare al Tribunale amministrativo tre giudici non gravati da altri incarichi.

E' noto infatti che, a comporre il Tribunale amministrativo, è stato fin dall' inizio chiamato anche il presidente del Tribunale delle assicurazioni, il quale tuttavia, per il cumulo di competenze attribuito a tale Camera, non ha potuto che portare un aiuto limitato ai suoi colleghi.

Che tale situazione potesse verificarsi, già era stato rilevato nel 1966, per cui il direttore del Dipartimento dichiarava in Gran Consiglio (vedi verbali del G.C., seduta del 19 aprile 1966):

Qualche apprensione e qualche riserva di carattere organizzativo erano state inizialmente manifestate dal Tribunale d' appello. Tre dei nuovi cinque giudici saranno infatti assorbiti dalla Camera di diritto tributario; dato che anche il Tribunale amministrativo sarà composto di tre membri, occorrerà che uno degli attuali giudici dedichi, a fianco dei due magistrati di nuova nomina, parte del suo tempo a questo nuovo particolare settore. Per venire incontro a queste giustificate riserve, mantenendo nel contempo il numero dei membri del Tribunale d' appello entro limiti ragionevoli, non vi era che la soluzione di dotare quello stesso Tribunale di collaboratori qualificati, in grado di sollevare i giudici da taluni lavori connessi specialmente alla preparazione e alla redazione delle motivazioni delle sentenze. Questa soluzione presenta anche il vantaggio di una maggiore adattabilità alle future esigenze organizzative del Tribunale di appello; esigenze non facilmente prevedibili e che solo l' esperienza permetterà di valutare con precisione. Da tali premesse muove appunto la modificazione dell' organico della Cancelleria del Tribunale di appello, con l' introduzione di vicecancellieri redattori, in

numero da precisare.

Purtroppo la misura allora prevista, per quanto nel frattempo adottata, non è sufficiente, perché ovviamente i giuristi assegnati con compito di redazione non possono sostituire i giudici nell'istruzione delle cause (si pensi in particolare ai sopralluoghi che richiedono un grande dispendio di tempo) e nella discussione delle decisioni.

La necessità di aumentare il numero dei giudici è già stata espressa dal Tribunale di appello nella relazione concernente l'attività del 1969 (vedi Rendiconto 1969 del Dipartimento giustizia) con queste considerazioni:

<<Urgono pertanto dei rimedi nel senso auspicato dal presidente del Tribunale amministrativo, e cioè una ristrutturazione del Tribunale stesso con l'aumento di un giudice che possa dedicarsi, a tempo pieno, a quell'importante sezione del Tribunale di appello. Le riserve che questo Tribunale fece all'indirizzo della composizione del Tribunale amministrativo, fin dal momento della sua creazione, si sono appalesate pienamente fondate: non era infatti difficile prevedere che la formazione di un nuovo collegio giudicante di tre membri, con la nomina di soli due nuovi giudici, avrebbe finito o per pregiudicare l'andamento di altre sezioni del Tribunale, o per rendere inefficiente il nuovo organo giudicante >>.

11. Le difficoltà che incontra il Tribunale d'appello a far fronte tempestivamente ai suoi compiti non sono limitate al Tribunale amministrativo: già in occasione della discussione sul rendiconto 1969 l'esame era stato esteso, da parte della Commissione della Gestione, ad altri settori, in particolare alla Camera civile. Si legge infatti nel rapporto commissionale dell'11 giugno 1970:

<<Le appellazioni introdotte durante l'anno 1969 furono 175; 41 in più di quelle introdotte durante il 1968. Di conseguenza sono aumentate le pendenze di fine d'anno, passate da 64 a 92, con un aumento quindi di 28. Ciò nonostante, la situazione non può ancora dirsi preoccupante, anche perché l'adozione di qualche correttivo, sul piano della organizzazione interna e dal profilo legislativo, dovrebbe bastare a ricondurla alla normalità, consentendo alla Camera la piena efficienza >>.

Nel corso del 1970 le appellazioni furono 168 e il numero degli incarti pendenti, per le sole cause appellate, ha raggiunto a fine 1970 il numero di 117.

A queste cause occorre aggiungere ancora quelle direttamente portate in appello, in applicazione dell'art. 403 del Codice di procedura civile: 85 erano pendenti a fine 1969, divenute 105 a fine 1970, essendone state introdotte ben 36 nel corso dell'ann.

L'evoluzione del lavoro presso la Camera civile è stato negli ultimi anni il seguente:

Appellazioni	1966	1967	1968	1969	1970
Introdotte	179	198	134	175	168
Decise	163	173	181	147	143
Pendenti al 31.12	86	111	64	92	117

Cause direttamente in appello	1966	1967	1968	1969	1970
Introdotte	27	25	28	19	36
Decise	14	25	17	27	16
Pendenti al 31.12	81	81	92	85	105

12. Il Gran Consiglio è già a conoscenza di alcune modificazioni di carattere procedurale che potranno facilitare il lavoro della Camera civile, perché ne fa esplicito accenno il già citato rapporto sul rendiconto 1969.

La misura tendente a limitare il numero delle cause portate direttamente in appello è già stata discussa dal Gran Consiglio con il messaggio n. 1555 del 20 dicembre 1968: il Legislativo ha solo acconsentito ad aumentare il valore

minimo di tale cause, da Fr. 8.000,-- a Fr. 20.000,--, non accettando invece la condizione del consenso di tutte le parti processuali.

Tale condizione, limitatamente alle cause di valore compreso fra Fr. 20.000,-- e Fr. 50.000,-- è stata invece accolta nel progetto di nuovo Codice di procedura civile (articolo 302). Inoltre il nuovo Codice unifica la procedura di appellazione, prevedendo la possibilità per la Camera di decidere se far luogo o meno al dibattimento orale, per cui sarà possibile ridurre il numero delle udienze che attualmente impegnano l'intera Camera, anche quando la causa potrebbe essere decisa sulla scorta degli allegati scritti.

13. Il rapporto illustrava inoltre alcune misure di carattere organizzativo, intese a facilitare il lavoro dei giudici componenti la Camera civile: purtroppo l'esperienza del decorso anno ha dimostrato come tali misure non hanno potuto conseguire lo scopo prefisso.

Ciò a dipendenza specialmente del fatto che, in questi ultimi tempi, sono aumentate considerevolmente le procedure presso gli altri consessi giudicanti composti di giudici della Camera civile: il numero attuale dei giudici al Tribunale di appello impone infatti che i membri della Camera civile abbiano a sedere anche in altri settori del Tribunale. Nei giorni non occupati per le udienze o le discussioni della Camera civile, i giudici spesso sono stati costretti, con un impegno maggiore che nel passato, ad occuparsi di altre pratiche, vedendo così diminuire il tempo lasciato a disposizione per lo studio o le decisioni degli incarti civili, di qui il notevole aumento delle pendenze a fine 1970 presso la Camera civile.

A comprova di tale situazione che viene a compromettere ulteriormente il funzionamento del Tribunale d'appello, valga lo specchio seguente, che può indicare l'evoluzione del lavoro nei diversi consessi presieduti da giudici che fanno parte della Camera civile:

	n. delle procedure introdotte				n. delle decisioni			
	<u>1960</u>	<u>1965</u>	<u>1969</u>	<u>1970</u>	<u>1960</u>	<u>1965</u>	<u>1969</u>	<u>1970</u>
Cassazione civile	28	28	22	21	39	27	24	11
Camera dei ricorsi penali	72	87	127	149	71	88	139	130
Camera esecuzioni e fallimenti								
Procedura sommaria	26	29	23	34	28	28	25	33
Vigilanza	46	44	51	60	52	49	53	52
Corte cassazione penale	11	16	28	51	18	13	24	28

Il lavoro richiesto dalle altre Camere ha per conseguenza che, in pratica, due soli giudici su cinque sono in grado di occuparsi a tempo pieno delle procedure di competenza della Camera civile.

14. Una considerazione necessita infine il Tribunale delle assicurazioni, che è stato investito anche per il 1970 di un rilevante numero di pratiche.

La nomina nel corso dell'anno dei nuovi vicecancellieri ha già tuttavia per messo di ridurre il numero delle pratiche pendenti, come si desume dai seguenti dati statistici globali:

	1966	1967	1968	1969	1970
--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Entrati	1092	804	796	1023	949
Decisi	529	1050	836	745	1065
Pendenti al 31.12	805	559	519	797	681

E' tuttavia evidente che, nella ripartizione dei compiti tra i diversi giudici del Tribunale d' appello, occorrerà in futuro tener conto del cumulo di lavoro che pesa su questo settore del Tribunale, per garantire in questa materia, particolarmente importante per i suoi aspetti sociali, una regolare evasione delle procedure.

15. Per le considerazioni sopra esposte, l' aumento del numero dei giudici al Tribunale d' appello non può essere limitato ad una sola unità che sarebbe completamente assorbita dal Tribunale amministrativo, con un ridotto beneficio per il Tribunale delle assicurazioni e senza miglioramenti per gli altri settori.

E' quindi necessario aumentare di due giudici il nostro massimo tribunale, portando il numero dei membri da 14 a 16 giudici: tale numero è già oggi giustificato e lo sarà ancor maggiormente nel futuro, in quanto non è prevedibile, anche a causa dell' aumento della popolazione e delle attività economiche che, una diminuzione delle pratiche giudiziarie di qualsiasi natura.

Non ritiene invece il Consiglio di Stato di accogliere la richiesta, formulata nel rendiconto del Tribunale d' appello per l' esercizio 1970, di procedere ad un aumento di tre unità infatti con due giudici in più sarà possibile tener conto delle necessità del Tribunale amministrativo e meglio distribuire il lavoro tra i giudici dei diversi consessi in particolare alleviando il lavoro per i giudici facenti parte della Camera civile e del Tribunale delle assicurazioni.

Vi sottoponiamo pertanto, onorevole signor Presidente e signori Con, i disegni di legge per le proposte che abbiamo illustrato, e vi preghiamo di gradire l' espressione del nostro migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, F. Ghisletta

Il Cancelliere, A. Crivelli

Disegno di

LEGGE

organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910; modificazione (del)

Il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 16 febbraio 1971 n. 1719 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1

Il capoverso 1 dell' art. 19 della legge organica giudiziaria civile, e penale è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 2

Il Tribunale di appello è costituito di 16 membri e 6 supplenti ed è diviso in Camere o sezioni.

NORME TRANSITORIE ED ENTRATA IN VIGORE

Con l' entrata in vigore della presente legge la durata in carica dei membri del Tribunale di appello attualmente in

funzione non viene modificata.

La nomina complementare di due giudici avviene secondo le norme della legge sull' esercizio del diritto di voto, sulle votazioni e sulle elezioni del 23 febbraio 1954.

La nomina vale per il periodo di nomina scadente nel 1972.

Decorsi i termini per l' esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato fissa la data dell' entrata in vigore.

Disegno di
LEGGE

sugli esercizi pubblici dell' 11 ottobre 1967; modificazione (del)

**Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino**

- visto il messaggio 16 febbraio 1971 n. 1719 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1

L'art. 60 della legge 11 ottobre 1967 sugli esercizi pubblici è abrogato e sostituito dal seguente:

Contro le decisioni del Dipartimento concernenti la concessione, il rifiuto, la revoca, la modificazione e il trasferimento di una patente o di un permesso, chiunque abbia un interesse legittimo può ricorrere nel termine di quindici giorni al Tribunale cantonale amministrativo.

Il termine decorre per il destinatario dal ricevimento della decisione e per gli altri dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale. Contro le altre decisioni dipartimentali è dato ricorso al Consiglio di Stato.

NORME TRANSITORIE ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 2

La presente legge è applicabile alle decisioni prese dopo la sua entrata in vigore e ai ricorsi per i quali il termine di presentazione comincia a decorrere dopo quella data.

Decorsi i termini per l' esercizio del diritto di referendum, la legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato fissa la data dell' entrata in vigore.

Disegno di
LEGGE

sui consorzi del 21 luglio 1913; modificazione (del.....)

**Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino**

- visto il messaggio 16 febbraio 1971 n. 1719 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1

All'art. 6 della legge 21 luglio 1913 sui consorzi è aggiunto un secondo capoverso del seguente tenore:

Contro le decisioni di cui al capoverso primo, lettere c) e d), è dato ricorso al Gran Consiglio.

Art. 2

All'art. 31 bis è aggiunto un secondo capoverso del seguente tenore:

Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Gran Consiglio.

Art. 3

Il capoverso secondo dell'art. 32 è abrogato e sostituito dal seguente:

Contro le decisioni del Consiglio di Stato che non siano riconosciute definitive dalla legge o che non siano impugnabili davanti ad altra Autorità è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo in applicazione per analogia delle norme della legge organica comunale.

NORME TRANSITORIE ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 4

La presente legge è applicabile alle decisioni prese dopo la sua entrata in vigore e ai ricorsi per i quali il termine di presentazione comincia a decorrere dopo quella data.

Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato fissa la data dell'entrata in vigore.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

che stabilisce la tariffa per le operazioni nel registro fondiario, testo unico del 21 luglio 1966 ; modificazione

**Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino**

- visto il messaggio 16 febbraio 1972 n. 1719 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1

Il capoverso secondo dell'art. 8 del decreto legislativo che stabilisce la tariffa per le operazioni nel registro fondiario è abrogato e sostituito dal seguente:

La multa è applicata dal Dipartimento di giustizia; contro la decisione è dato ricorso nel termine di 30 giorni alla Camera

di diritto tributario del Tribunale di appello il cui giudizio è definitivo.

NORME TRANSITORIE ED ENTRATA IN VOGORE

Art. 2

Il presente decreto è applicabile alle decisioni prese dopo la sua entrata in vigore e ai ricorsi per i quali il termine di presentazione comincia a decorrere dopo quella data.

Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato fissa la data dell'entrata in vigore.